

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Avellino - **Decreto dirigenziale n. 57 del 09 marzo 2010 – D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, art.269 comma 2. Autorizzazione definitiva alle emissioni in atmosfera. Ditta: Nardone Antonietta . Attività: Panificio. Sede produttiva: Via Serra, n.9 del Comune di Montefusco (AV).**

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE il D.Lgs.3 aprile 2006 n. 152, parte quinta, disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti, inclusi quelli termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II, e le attività che producono emissioni inquinanti;
- CHE tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;
- CHE per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della migliore tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o quelli già fissati dalla Regione Campania con dgr 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- CHE per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- CHE con D.D. n. 597 del 18/03/2003 (validità triennale) la ditta Nardone Antonietta, è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera per attività a Ridotto inquinamento Atmosferico per l'impianto ubicato nel Comune di Montefusco in via Serra n.9;
- CHE con nota acquisita agli atti prot. n. 991369 del 26/11/2008 l'Amministrazione Comunale di Montefusco ha comunicato su richiesta dell'Ufficio (nota prot. 950578 del 13/11/2008), che la ditta svolge ancora l'attività di cui all'oggetto;
- CHE con nota prot. n. 135050 del 16/02/2009 si è diffidata la ditta dallo svolgere qualsiasi attività che producesse emissioni in atmosfera senza la prescritta e preventiva autorizzazione, dandone comunicazione agli Enti preposti al controllo, per quanto di rispettiva competenza;
- CHE con atto acquisito al prot. n. 20446 del 10/03/09 la ditta in oggetto ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269 comma 8 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, derivanti dall'attività di panificazione, pasticceria ed affini con consumo di farina non superiore a 1500 Kg/g, prevista nel predetto Decreto alla parte II dell'allegato IV alla parte quinta; esercitata nell'impianto ubicato alla Via Serra, n.9 del Comune di Montefusco (AV);
- CHE ad essa è allegata:
 - il progetto e la relazione tecnica redatta dal dr. Tommaso Antonio Lanza iscritto all'Ordine dei Chimici della Campania al n.1102 con descrizione del ciclo produttivo, tecnologie atte a prevenire l'inquinamento e caratterizzazione delle emissioni;
- CHE con nota prot. n. 302745 del 7/04/2009, si è acquisita certificazione di agibilità richiesta dall'Ufficio con nota prot. n. 262357 del 26/03/2009.

CONSIDERATO:

CHE come risulta dalla documentazione agli atti, conforme a quella prevista dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e dalla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286:

a. l'impianto:

- I. è anteriore al 2006 secondo la definizione dell'art. 268 lett. "I" del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152;
- II. risulta in esercizio anche se in assenza della prescritta e prevista autorizzazione tuttavia – prevedendo modifiche di quanto in precedenza autorizzato - si richiedono gli adempimenti di cui all'art. 269 comma 5 del medesimo D.Lgs.;

- b. CHE dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;
- c. CHE con nota prot. n. 312453 del 09/04/2009 è stata indetta la Conferenza dei Servizi convocata per il giorno 30/04/2009;
- d. CHE in tale seduta la Conferenza esaminato anche in via istruttoria, il progetto così come proposto, all'unanimità esprime parere favorevole;
- e. CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 Aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla comunità europea (legge comunitaria 1995-1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
- f. CHE tale obbligo è ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750, che, tra l'altro, stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia Regionale per la protezione ambientale (ARPAC);
- g. CHE il suo assolvimento è stato richiesto con nota prot. n. 402462 del 8/05/2009;
- h. CHE si è acquisita con prot. n. 235380 del 08/03/2010 la fotocopia del bonifico di € 472,73 (quattrocentosettantadue/73), conforme al preventivo, eseguito dalla ditta interessata, per i controlli da effettuarsi dall'ARPAC ai sensi della predetta DGR n. 750/2004.

RITENUTO:

potersi rilasciare in favore della Ditta richiedente l'autorizzazione ai sensi dell' art. 269 comma 2 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per le emissioni derivanti dall'impianto utilizzato per l'attività di panificazione, pasticceria ed affini con consumo di farina non superiore a 1500 Kg/g esercitata nell'impianto sito in Via Serra, n.9 del Comune di Montefusco (AV).

VISTI:

-  la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
-  la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
-  la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;
-  la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
-  la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
-  la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
-  il D.D. n. 587 del 18 marzo 2003;
-  la D.G.R. n. 750 del 22 maggio 2004;
-  il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e succ. modd. ed intt..

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dalla Conferenza dei Servizi, ed in conformità alle determinazioni della stessa, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal Responsabile del procedimento

DECRETA

-  di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
-  di rilasciare ai sensi dell' art. 269 comma 2 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'autorizzazione definitiva con durata di quindici anni (scadenza 9 marzo 2025) in favore della ditta Nardone Antonietta (legale rappresentante: Scibelli Angelo) per le emissioni derivanti dall'attività di "panificazione, pasticceria ed affini con consumo di farina non superiore a 1500 Kg/g", prevista nel predetto decreto alla parte II dell'allegato IV alla parte quinta esercitata nell'impianto sito in Montefusco (AV) alla via Serra, n.9;
-  di rilasciare l'autorizzazione sulla scorta dei dati d'emissione, comunicati dalla ditta richiedente e valutati dalla Conferenza dei Servizi che di seguito si riportano:

Valori stimati	Punti di emissione	
	E1	E2
Altezza dal piano di campagna (m)	12,5	12,5
Altezza dal colmo dei tetti (m)	1,5	1,5
Sezione allo sbocco (m ²)	0,049	0,314
Diametro allo sbocco (m o mxm)	0,25	0,1
Temperatura allo sbocco (°C)	195	0,110
Portata (m ³ /h)	1323	678
Velocità allo sbocco (m/s)	7,5	6,0
Direzione del flusso allo sbocco	Verticale	Verticale
Provenienza emissioni	Impianto termico	Impianto termico
Alimentazione	Legna vergine	metano
Potenza termica (MW)	0,0872	0,0326
Inquinanti	Concentrazioni (mg/Nm ³)	
Polveri	0,45	
SO ₂	0	
CO	125	15
NO _x	95	11,5

☞ subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- rispettare i valori limite, riportati nel precedente schema e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti ammissibili;
- non superare in nessun caso i valori limite fissati dall'allegato I alla parte quinta del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 o quelli fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102 se più restrittivi;
- ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della migliore tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
- in generale, i metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione sono quelli imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e dal D.M. 25 agosto 2000 e della DGR 5 agosto 1992, n. 4102;
- che la ditta almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dell'impianto ne dia comunicazione a questo Settore Regionale, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, al Comune di Montefusco e all'ARPAC, al fine di una prima verifica della regolarità delle emissioni;
- che la ditta provveda alla messa a regime degli impianti non oltre novanta giorni dalla data di messa in esercizio, salvo motivata richiesta di proroga che dovrà essere inoltrata a cura della ditta, a questo Settore Regionale;
- che la ditta comunichi a questo Settore Regionale, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, al Comune di Montefusco e all'ARPAC entro i quindici giorni successivi alla messa a regime degli impianti, le risultanze delle analisi delle emissioni relative a due campionamenti in un periodo continuativo di marcia controllata pari a 10 gg. decorrenti dalla messa a regime (il tutto a cura di un tecnico abilitato);
- effettuare, con cadenza triennale a decorrere dalla data di "messa in esercizio" durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravo-

se, n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a 10 (dieci) giorni di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo Scrivente ed agli Enti interessati (Comune di Montefusco, ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino e Amministrazione Provinciale Avellino);

- i) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato IV alla parte quinta) di:
 - I. dati relativi ai controlli discontinui previsti al punto h (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;
 - III. rapporti di manutenzione eseguite Sui sistemi di abbattimento secondo le modalità e la periodicità prevista dalle schede tecniche dal costruttore;
- l) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271 comma 14 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in caso di guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
- m) adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV–TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti;
- n) comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;
- o) l'esercizio e la manutenzione dell'impianto e del sistema di abbattimento devono essere tali da garantire in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione;
- p) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;

5) di precisare ulteriormente che:

- qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi produttive, le analisi dovranno essere rappresentative di ciascuna fase;
- qualora le emissioni provenienti da un'unica fase produttiva siano convogliate a più camini, la valutazione dei flussi di massa dovrà essere effettuata considerando complessivamente la somma dei contributi delle emissioni di ciascun camino;
- i condotti d'emissione, i punti di campionamento e le condizioni d'approccio ad essi vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169;
- al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;

6) di puntualizzare inoltre:

- i contenuti del presente provvedimento potranno essere modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia di emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di migliore tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
- l'autorizzazione inoltre, potrà - richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97 - essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione

e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;

- procedere al rinnovo dell'autorizzazione, rilasciata con validità di 15 anni, presentando la relativa domanda almeno un anno prima della scadenza;

7) di demandare all'ARPAC di accertare entro sei mesi dalla data di messa in esercizio dell'impianto, la regolarità delle misure contro l'inquinamento e dei relativi dispositivi di prevenzione, nonché il rispetto dei valori limite (di cui allo schema riepilogativo riportato al punto 3) fornendone le risultanze;

8) di comunicare allo Scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;

9) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatto salvo, ogni altro adempimento o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;

10) di specificare espressamente (ai sensi dell'art.34 della legge 7 agosto 90 n.241 e succ. modd. e intt.) che avverso la presente autorizzazione, nei rispettivi termini di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al t.a.r. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;

11) di notificare il presente provvedimento alla ditta Nardone Antonietta con sede in Montefusco alla Via Serra, n.9;

12) di inviarne copia al Sindaco del Comune di Montefusco, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'ASL Avellino (ex ASL AV/2), alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino ed all'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino;

13) di inoltrarlo, infine, all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Dirigente del Settore
Dr. Guido Vegliante